

Corriere delle Paghe

08/2019, n. 8 pag. 10-15

BONUS SUD OPERATIVO DOPO GLI INTERVENTI DI ANPAL E INPS

di Paolo Rossi, Rossella Quintavalle

Per quanto disposto dall'art. 30-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo lo sblocco delle risorse per "l'Incentivo Occupazione Sviluppo SUD" (decreto direttoriale ANPAL del 19 aprile 2019, n. 178) che annunciava la riapertura del c.d. "Bonus Sud" a decorrere dalle assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, l'Anpal il 12 luglio 2019 emana un nuovo decreto, il numero 311 ad integrazione del precedente per confermare la validità dello sgravio già dalle assunzioni decorse dal 1° gennaio 2019.

A completamento dell'iter amministrativo, il 16 luglio 2019 l'INPS ha emanato le indicazioni operative per la sua applicazione con circolare n. 102. L'incentivo si rivolge ai disoccupati che hanno maggiori difficoltà a trovare un posto di lavoro stabile. All'INPS è affidata la gestione dell'incentivo, che mensilmente dovrà essere rendicontato all'ANPAL fornendo gli importi prenotati ed erogati e il saldo disponibile delle risorse stanziato.

Caratteristiche normative dell'incentivo

Il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha previsto un incentivo per l'assunzione di soggetti disoccupati. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 e spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Destinatari dell'incentivo

Possono accedere all'incentivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano (o abbiano già assunto) disoccupati, a decorrere dal nuovo termine stabilito, aventi le seguenti classi di età:

1. lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età (34 anni e 364 giorni);
2. lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; si tratta dei soggetti che, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (rif. DM 17 ottobre 2017).

Ai fini della valutazione dello stato di "persone disoccupate", così come previsto dall'art. 2 del decreto in commento, è necessario che il lavoratore sia nelle condizioni previste all'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015. Sul punto, il decreto ANPAL richiama anche il recente art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019), in materia di Reddito di cittadinanza, il quale prevede che:

- il disoccupato deve essersi dichiarato disponibile nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale alla partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali; da notare che i lavoratori in stato di disoccupazione *sono anche coloro* il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza;

- le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RDC del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'avvenuto assolvimento degli obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Fatto salvo il caso della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, i lavoratori agevolati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, abbia avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ambito territoriale di ammissibilità

L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. In caso di spostamento di tale sede di lavoro al di fuori dalle Regioni sopra individuate, il datore di lavoro perderà l'incentivo a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione "in transizione" verso una regione "meno sviluppata" o, al contrario, da una regione "meno sviluppata" ad una Regione "in transizione", l'incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

L'INPS precisa che nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata ove lo sgravio è concesso, dovrà essere inviata all'Istituto una specifica richiesta per l'inserimento dopo le opportune verifiche, nelle caratteristiche contributive della matricola, il codice di autorizzazione "OL", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Tipologie contrattuali incentivate

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di un contratto a tempo determinato; in relazione a questa ipotesi, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione, né tanto meno il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro;
- contratto di apprendistato professionalizzante.

Relativamente ai rapporti di apprendistato professionalizzante, l'agevolazione trova applicazione solo durante il periodo formativo; nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante dovrà essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

E' ammessa la variante del lavoro a tempo parziale. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Al contrario, l'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, la spettanza dell'esonero si realizza sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Al pari, in favore dello stesso lavoratore l'incentivo potrà essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione l'INPS non rilascerà nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Importo dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. Inoltre è stabilito anche un tetto massimo di utilizzo di 8.660 euro su base annua per

periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. Inoltre è stabilito anche un tetto massimo di utilizzo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, sarà: 671,66 euro (dato da 8.060,00 : 12 = 671,66). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66 : 31 = 21,66) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 178/2019, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione relativa alla restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio, fermo restando il termine ultimo (perentorio) del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

Condizioni e limiti comunitari

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

1. adempimento degli obblighi contributivi;
2. osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, condizione che l'INPS ribadisce ancora una volta nella circolare citata in epigrafe.

Inoltre, l'incentivo può essere fruito solo se rispettate, alternativamente, le seguenti regole:

1. rispetto del limite *de minimis* (ex Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013);
2. oltre i limiti *de minimis* purché l'assunzione agevolata ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine:
 - comporti un incremento occupazionale netto (ex art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014); tale requisito non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale; l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata;
 - sia nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014;

Il limite *de minimis* può essere superato in caso di assunzione di lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età solo quando, in aggiunta all'incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento.

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo in argomento è cumulabile:

- con l'incentivo introdotto a vantaggio dei datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza previsto dal Decreto

Legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 (art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019); nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta le cui modalità di fruizione saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (articolo 8, comma 7, del D.L. 4/2019);

- con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile operante negli anni 2019 e 2020, previsto dall'art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua; in altri termini, lo sgravio è fruibile solo per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, e nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Le modalità di fruizione saranno fornite dopo l'emanazione di un apposito decreto interministeriale;
- nei limiti massimi di intensità di aiuto, con qualunque incentivo di natura economica introdotto e attuato dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Procedure di ammissione

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico denominato "IOSS" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Dal canto suo, l'INPS effettuerà le seguenti operazioni:

1. determinerà l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
2. verificherà, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
3. accerterà la disponibilità residua delle risorse;
4. comunicherà, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro dovrà, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. L'Istituto precisa che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, mentre le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene in 12 quote mensili mediante conguaglio sulle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG).

Modalità di esposizione in UniEmens

Esposizione per assunzioni nel rispetto dei limiti del "de minimis"

A partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2019, relativamente ai lavoratori per i quali spetta l'incentivo, i datori di lavoro esporranno secondo le consuete modalità l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> indicando nell'elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

All'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipoIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "IOSS", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58(nel rispetto degli aiuti "de minimis")";

- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2019, elemento da valorizzare esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L518”, avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58(nel rispetto degli aiuti “de minimis”);
- con il codice “L519”, avente il significato di “arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58(nel rispetto degli aiuti “de minimis”).

Esposizione assunzioni oltre i limiti del “de minimis”

A partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2019, relativamente ai lavoratori per i quali spetta l'incentivo l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> dovranno essere valorizzati nelle consuete modalità. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ISOD”, avente il significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo al mese di competenza da gennaio a giugno 2019. Anche in questo caso la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L520”, avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”);
- con il codice “L521”, avente il significato di “arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”).

Per eventuali recuperi di importi non conguagliati - sempre nel limite dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, occorrerà avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante. Specifiche istruzioni sono inoltre fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG e/o con UniEmens “lista PosPA”.